B 10864/6821

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ – OGGETTO – DURATA

Atto reg. a Torino - DP I
il 28/01/2026
al n° 4136 Serie 1T
per € 0,00

Articolo 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "**Codice del Terzo Settore**" o "**CTS**") è costituita l'Associazione riconosciuta denominata: "ASSOCIAZIONE SUONI E COLORI – Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE SUONI E COLORI – ETS" (di seguito l'"**Associazione**").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito lo "**Statuto**"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria e secondaria, ivi inclusa la normativa di settore ed eventuali aggiornamenti futuri (congiuntamente, d'ora innanzi, la "**Normativa Applicabile**").

1.3 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede in Torino (TO).

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi.

2.3 La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 3

Scopo – oggetto

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS:

3.1.1 Attività di cui alla lettera *e)*, relative a interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

3.1.2 attività di cui alla lettera *f)*, relative a interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3.1.3 attività di cui alla lettera *i)*, relative all' organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.1.4 attività di cui alla lettera *k)*, relative all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3.2 Per attuare le finalità che precedono, l'Associazione può svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:

3.2.1 Diffondere la cultura musicale ed artistica in genere, promuovendone le attività musicali, teatrali, cinematografiche, di danza e moda, curandone lo sviluppo e/o la diffusione sul territorio, nel mondo giovanile e non;

3.2.2 Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;

3.2.3 Valorizzare realtà e potenzialità naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sportive ed enogastronomiche del territorio;

3.2.4 Promuovere attività di riqualificazione o rigenerazione urbana;

3.2.5 Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica in genere, come un bene per la persona ed un valore sociale;

3.2.6 Promuovere lo sviluppo, la diffusione e la conoscenza di arti visuali e performative;

3.2.7 Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, artistici, musicali, nonché sportivi in tutte le loro espressioni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

3.2.8 Promuovere attività culturali, in particolare, attività di intrattenimento e di spettacolo, sia gratuito che a pagamento, convegni, conferenze, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di musica ed arte, destinati a bambini e ragazzi a partire dai 3 (tre) anni, nonché a giovani ed adulti, incontri di musicoterapia, mostre d'arte, rassegne e concorsi;

3.2.9 pubblicare bollettini e atti di convegni e di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

3.3 Per l'adempimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre aderire ad altri organismi, con i quali condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

3.4 L'Associazione può esercitare altresì "attività diverse" rispetto a quelle di cui al precedente Articolo 3.1 che costituiscono il suo oggetto principale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 comma 1, CTS.

TITOLO II

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Articolo 4

Patrimonio - entrate - Quota Annuale

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

4.2.1 per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.2.2 per effetto di elargizioni (comprese donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.2.3 per effetto di acquisiti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.2.4 per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

4.3 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

4.3.1 il percepimento delle Quote Iniziali e Quote Annuali (come di seguito definite) corrisposte dai singoli Associati dell'Associazione, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.3.2 gli apporti degli Associati diversi da quelli destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.3.3 le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

4.3.4 i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

4.3.5 gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

4.3.6 gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

4.3.7 ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

4.4 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo .

4.5 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stato stabilito dal Consiglio Direttivo (la "**Quota Annuale**").

4.6 La Quota Annuale dovrà essere versata dai soci entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione inviata a ciascun Associato, a seguito della ratifica dell'Assemblea dell'importo stabilito da Consiglio Direttivo stesso.

4.7 Qualunque apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 5

Esercizi sociali

5.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

5.3 Qualora l'Associazione vi sia tenuta ai sensi della Normativa Applicabile, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale.

5.4 I bilanci d'esercizio approvati dall'Assemblea, così come il bilancio sociale e le altre deliberazioni, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione degli Associati, i quali possono prenderne visione all'occorrenza.

Articolo 6

Destinazione di utili e riserve

6.1 Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto espresso divieto distribuire - anche indirettamente - gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale, durante la vita dell'Associazione.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Associati

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"**Associato**" o, al plurale, gli "**Associati**") i soggetti che hanno fatto richiesta di domanda d'iscrizione , sono accolti nell'associazione con decisione del consiglio direttivo che delibera a maggioranza dei suoi membri e che sono in regola con il versamento della quota associativa. Gli Associati mantengono la qualifica fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 L'Associazione ha una partecipazione aperta e volontaria.

7.3 La qualifica di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, come meglio specificato all'Articolo 8.

Articolo 8

Ammissione degli Associati

8.1 L'Ammissione di nuovi Associati sarà subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti necessari ai sensi del presente Statuto e della Normativa Applicabile (la "**Domanda di Ammissione**").

8.2 Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione da parte del richiedente, provvederà a dare comunicazione a quest'ultimo in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda stessa, che dovrà essere sempre motivato.

8.3 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda di Ammissione non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la stessa si intende accettata.

8.4 In ogni caso di respingimento della Domanda di Ammissione, il soggetto che ha presentato tale Domanda di Ammissione può presentare riscorso all'Assemblea, la quale delibera entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

8.5 il soggetto che ha presentato la Domanda di Ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve comunicazione di accoglimento della Domanda di Ammissione.

8.6 In sede di adesione ogni aspirante candidato ad assumere la qualità di Associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, di eventuali regolamenti e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 9

Diritti e doveri degli Associati

9.1 Gli Associati, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali, ove previsti, hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea;
- votare direttamente o per delega in Assemblea;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- essere informati sulle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare attivamente, su base volontaria, alla vita e alle attività promosse e ai servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

9.2 Gli Associati sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti, ove previsti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; e
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro, e anche in via indiretta.

Articolo 10

Provvedimenti disciplinari e perdita di qualità di Associato

10.1 Ciascun Associato che commetta una o più trasgressioni, può essere sanzionato dal Consiglio Direttivo.

10.2 I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci sono comminati dal Consiglio Direttivo a seconda della gravità dell'infrazione. Questi possono essere richiami orali o scritti e/o sospensioni (con un massimo di 30 (trenta) giorni).

10.3 La sospensione di cui al precedente Articolo 10.2 comporta la momentanea interruzione dell'esercizio del diritto di voto e della possibilità di essere eletti negli organi dell'Associazione.

10.4 Contro la decisione del Consiglio Direttivo di assunzione di un provvedimento disciplinare, l'Associato può ricorrere per iscritto all'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dall'assunzione del provvedimento. Il reclamo proposto dall'Associato nei confronti del provvedimento di sospensione o di espulsione non produce la sospensione dei provvedimenti. L'Assemblea è tenuta a pronunciarsi entro 30 (giorni) dalla ricezione del reclamo da parte dell'Associato.

10.5 La qualità di Associato si perde:

- per recesso;
- per decesso o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti e società;
- per esclusione.

10.6 La perdita della qualifica di Associato, anche in ipotesi di recesso dello stesso ai sensi del successivo Articolo 11, non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della Quota Annuale.

Articolo 11

Recesso dell'Associato

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Associato può recedere in qualsivoglia momento.

11.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

11.3 La dichiarazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità dell'Associato recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.4 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente all'efficacia del recesso stesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12

Esclusione dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5 L'Associato, del quale è stato deliberata l'esclusione, è tenuto al pagamento della Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Organi di amministrazione

13.1 Gli organi dell'Associazione (di seguito gli "**Organi**") sono:

13.1.1 l'Assemblea degli Associati (di seguito l'"**Assemblea**");

13.1.2 il Consiglio Direttivo;

13.1.3 il Presidente del Consiglio Direttivo (il "**Presidente**"), il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (il "**Vice Presidente**") (ove nominato);

13.1.4 il Segretario del Consiglio Direttivo (il "**Segretario**")(ove nominato);Il Tesoriere;

13.1.5 l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

13.1.6 il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

13.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo o passivo.

Articolo 14

Assemblea degli Associati

14.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

14.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

14.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

14.4 Le decisioni dell'Assemblea obbligano tutti gli Associati.

Articolo 15

Competenze dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

15.2 L'Assemblea, inoltre:

15.2.1 determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;

15.2.2 approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;

15.2.3 nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente (facoltativo) e il Tesoriere;

15.2.4 nomina, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

15.2.5 nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

15.2.6 delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

15.2.7 delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

15.2.8 approva qualsivoglia regolamento posto alla sua attenzione;

15.2.9 delibera la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell'Associazione;

15.2.10 delibera sugli atri oggetti attribuiti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli Associati o da almeno 2 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

16.2 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie trattate.

16.3 La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno.

16.4 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 17

Presidenza dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato); in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

17.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario.

17.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 18

Deliberazioni dell'Assemblea

18.1 L'Assemblea è validamente costituita:

18.1.1 In prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

18.1.2 In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

18.2 L'adunanza di seconda convocazione si può svolgere nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

18.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da ameno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati.

18.4 Ogni Associato ha diritto ad un voto.

18.5 Ogni Associato può conferire delega scritta di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

18.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

18.7 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione, lo scioglimento o la modifica della durata dell'Associazione sono assunte con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

18.8 Gli Associati possono partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e possono esprimere il loro voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

18.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video-collegati, a condizione che sia rispettato il principio di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

18.9.1 sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

18.9.2 sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari;

18.9.3 sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.9.4 Ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 19

Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

19.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

19.2.1 nominare il segretario (facoltativo) e dispome la revoca;

19.2.2 gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

19.2.3 compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Assemblea;

19.2.4 approvare la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

19.2.5 deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

19.2.6 deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

19.2.7 deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

19.2.8 nominare collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

19.2.9 svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

19.3 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) Consiglieri.

19.4 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

19.5 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

19.6 Qualora l'Associazione sia costituita da 2 (due) Associati, il Consiglio Direttivo sarà composto oltre che da tali due Associati da un soggetto terzo, esterno all'Associazione, individuato dall'Assemblea secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturata una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni: a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso enti del terzo settore e/o imprese; b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'Associazione ovvero presso enti pubblici o

pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; c) attività professionali o imprenditoriali attinenti al settore dell'Associazione.

19.7 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice-Presidente, a Segretario, a Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

19.8 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.9 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre fare luogo alla sua rielezione.

19.10 I Consiglieri sono rieleggibili

Articolo 20

Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri o dall'Organo di Controllo e comunque almeno una dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

20.2 Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno data, ora e luogo, diretta a ciascun Consigliere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

20.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

20.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

20.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.7 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a EUR 100.000/00 occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

20.8 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

20.9 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

20.10 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, congiunti o distinti, video collegati a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

20.10.1 sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

20.10.2 sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

20.10.3 sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.10.4 Ove non si tratti di Consiglio Direttivo totalitario, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

20.11 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 21

Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere

21.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.

21.2 In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono demandate al Vice-Presidente (ove nominato).

21.3 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

21.3.1 effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

21.3.2 verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

21.3.3 rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

21.4 Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

21.5 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

21.6 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

21.7 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprio funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

21.8 Il Tesoriere:

21.8.1 cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

21.8.2 effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

21.8.3 predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

21.9 Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

21.10 Il Segretario, se nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda la presenza.

21.11 Il Segretario, se nominato, cura la tenuta dei libri dell'Associazione.

Articolo 22

Organo di Controllo e Revisore Legale

22.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da 3 (tre) Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente dei Collegio dei Controllori.

22.2 In caso di nomina di 1 (uno) Controllore Unico è nominato anche 1 (uno) Controllare Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche 2 (due) Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

22.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: (i) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure (ii) un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure (iii) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

22.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle categorie di cui all'Articolo che precede.

22.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

22.6 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile

22.7 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

22.8 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

22.9 L'Organo di Controllo:

22.9.1 vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

22.9.2 vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

22.9.3 vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 231/2001 s.m.i., qualora applicabili

22.9.4 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e del suo concreto funzionamento;

22.9.5 esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 CTS;

22.9.6 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto, se dovuto, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

22.9.7 può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

22.10 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

22.11 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

22.12 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito per mezzo di posta elettronica contenente data, ora e luogo nonché le materie da trattare. L'avviso è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

22.13 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri ed è comunque costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

22.14 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

22.15 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

22.16 In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

22.17 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, congiunti o distinti, video collegati a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

22.17.1 sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

22.17.2 sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

22.17.3 sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

22.17.4 Ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

22.18 Le cariche possono essere remunerate, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

22.19 La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

22.20 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 23

Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

23.2 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Norme generali

24.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il sottoscritto Laura Passone, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "B" all'atto repertorio n. 10864/6821 è conforme all'originale. Lì, Torino, 4 febbraio 2026